



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 381/17/CONS

**RILASCIO DI DEROGA AL DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE IN
LICENZA A TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
RELATIVI AGLI EVENTI DEL CAMPIONATO DI BASKET SERIE A PER LE
STAGIONI SPORTIVE 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in seguito *Decreto*;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” e, in particolare, l’art. 11;

VISTA l’istanza di deroga al divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di Basket Serie A per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 presentata ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dalla Lega Basket Serie A in data 11 agosto 2017 (prot. n. 58080);

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 4 settembre 2017 (prot. n. 60555), finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga al divieto di cessione in licenza dei diritti audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di Basket Serie A per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

CONSIDERATO quanto segue:

- il divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all’art. 11, comma 6, del *Decreto* è finalizzato ad impedire la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

creazione di un mercato secondario dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi;

- il medesimo divieto è volto ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sub-licenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti, possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

CONSIDERATO che la deroga richiesta risponde alle finalità della norma per i seguenti motivi:

- ha una portata limitata in quanto il numero di eventi "sub-concessi" alla RAI è inferiore al totale degli eventi già acquisiti in esclusiva da Eurosport, trattandosi di Immagini Salienti (c.d. *Highlights*) della durata massima di 120 secondi per evento e per un massimo di 3 passaggi su canale televisivo lineare, degli eventi di Regular Season e delle due serie di Quarti di Finale dei Play off;
- del pari ha una portata limitata, rispetto alla totalità degli eventi già acquisiti in esclusiva dalla RAI, l'acquisizione in capo ad Eurosport dei diritti relativi alla Diretta in *simulcast* degli eventi delle due serie dei Quarti di Finale dei Play off;
- l'utenza ne consegue un immediato e diretto beneficio potendo fruire della visione in chiaro e su reti con capacità di diffusione su tutto il territorio nazionale di immagini di eventi che altrimenti non sarebbero stati trasmessi in chiaro. In particolare, ai consumatori viene garantita un'offerta che investe la Diretta della totalità degli eventi del Campionato, inclusi gli eventi dei Quarti di Finale dei Play off, sulla piattaforma OTT da parte di RAI e di Eurosport;
- dalla sub-licenza la Lega Basket Serie A non trae alcun beneficio economico non venendo richiesta alcuna integrazione del corrispettivo rispetto al prezzo di assegnazione dei diritti;

RITENUTO che le argomentazioni della Lega Basket Serie A siano sufficienti a giustificare l'esenzione dal divieto di cui all'art. 11, comma 6, del *Decreto*;

RITENUTA in particolare la fondatezza delle motivazioni addotte dalla Lega Basket Serie A per la concessione della deroga in relazione ai seguenti profili rilevanti ai fini dell'esercizio delle competenze che il Decreto assegna all'Autorità:

- il beneficio per l'utenza: la concessione della deroga consentirà la messa a disposizione a favore dei consumatori di un'offerta che ricomprende la Diretta della totalità degli eventi del Campionato, inclusi gli eventi dei Quarti di Finale dei Play off, sulla piattaforma OTT;
- la garanzia di una ampia e completa rappresentazione dell'andamento del Campionato, anche al fine della promozione e diffusione del gioco della pallacanestro, attraverso la trasmissione delle Immagini Salienti (c.d. *Highlights*) mediante modalità in chiaro sui canali del servizio pubblico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO opportuno, al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi, che la deroga sia subordinata ad una sola cessione dei diritti dall'operatore televisivo assegnatario all'operatore televisivo sub-licenziatario, escludendo che gli stessi possano essere oggetto di successivi accordi analoghi;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga presentata dalla Lega Basket Serie A ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, al divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di Basket Serie A per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
2. La deroga di cui al punto 1 rileva esclusivamente per la sub-licenza dei diritti oggetto della richiesta da parte della Lega Basket Serie A, vale a dire l'acquisizione in capo a RAI dei diritti di trasmissione relativi alle Immagini Salienti (c.d. *Highlights*), della durata massima di 120 secondi per evento e per un massimo di 3 passaggi su canale televisivo lineare, di tutti gli eventi di Regular Season e delle due serie di Quarti di Finale dei Play off acquisiti in esclusiva da Eurosport e l'acquisizione in capo a Eurosport dei diritti di trasmissione in simulcast relativi alle Dirette degli eventi delle due serie dei Quarti di Finale dei Play off acquisiti in esclusiva da RAI.
3. È fatto divieto assoluto di ulteriore cessione degli stessi diritti da parte del sub-licenziatario.
4. L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

La presente delibera è notificata al soggetto istante ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi